



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTO il Testo Unico approvato con D.P.Reg. 28.2.1979, n.70;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la nota n. 4103 del 18.11.2005 con la quale questo Assessorato ha stabilito i criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 1, comma 37, della citata legge n. 308/2004;

VISTO il D.D.G. n. 643 del 09.03.2015, con il quale si delegano i dirigenti dell'Area e dei Servizi di questo Dipartimento alla firma degli atti di rispettiva competenza;

VISTO il D.A. n. 2677 del 10.08.1991, pubblicato nella G.U.R.S. n 53 del 16.11.1991 ed il verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, affisso all'albo pretorio del comune di Favignana l'11.8.87 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente l'intero territorio comunale, l'Isola di Favignana, Levanzo e Marettimo;

VISTO il Piano Territoriale Paesistico delle Isole Egadi, pubblicato all'albo pretorio del Comune di Favignana in data 24.08.2004;

VISTI gli articoli 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006 e l'art. 1, comma 37, lettera b) della L. 308/2004;

VISTA la nota n° 931 del 20.01.2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B. Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del T.U. 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

**REGIONE SICILIANA**

VISTA la L.R. n. 3 del 13 gennaio 2015, pubblicata nella GURS n. 3 del 16.01.2015;

CONSIDERATO che con istanza pervenuta in data 31.01.2005 alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, i signori **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, hanno chiesto, ai sensi della L. 308/2004, la compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente realizzate entro il 30.9.2004, nel Comune di Favignana (TP), **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** consistenti nell' ampliamento di un fabbricato esistente;

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;

VISTA la nota n. 9756 del 29.09.2008, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha dichiarato la compatibilità paesaggistica delle sopra citate opere abusive, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. con la relativa maggiorazione e la sanzione pecuniaria aggiuntiva stabilite alla lett. b) comma 37 della Legge 308/04;

CONSIDERATO che, con la perizia allegata alla nota prot. n. 1415 del 10.2.2010, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha valutato il danno causato al paesaggio dalla medesima costruzione in Euro 1381,76, in quanto nel parere prot. n. 9756 del 29.09.2008 la stessa Soprintendenza ha dichiarato che le opere abusive arrecano lieve pregiudizio al paesaggio tutelato;

VISTA la perizia, allegata alla nota prot. n. 1415 del 10.2.2010, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 ed all'art. 1, comma 37, lettera b) della L. 308/2004 con la quale la Soprintendenza di Trapani ha determinato ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro 1634,79 il profitto conseguito con la realizzazione dell' opera abusiva, assimilata alla tipologia n. 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che è pari al 6% del valore d'estimo della suddetta opera, trattandosi di abuso edilizio eseguito in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Trapani, ai sensi dell'art. 1, comma 37, lettera b), punto 1, ha maggiorato della metà il parametro profitto, come previsto dalla predetta direttiva assessoriale n. 4103/2005, il cui ammontare è Euro 2452,19 (Euro 1634,79 + maggiorazione del 50%);

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Trapani ha determinato in Euro 5028,00 (mq 33,52 x Euro 150,00) la sanzione pecuniaria aggiuntiva ai sensi dell'art. 1, comma 37, lettera b), punto 2, della L. 308/2004, in quanto l'opera abusiva è stata assimilata alla tipologia 1 della tabella allegata alla citata direttiva n. 4103 del 18.11.2005;

RITENUTO pertanto che la ditta **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** attuale proprietaria del fabbricato di che trattasi, per le opere abusive in argomento è tenuta a pagare, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e della L. 308/2004, la complessiva somma di Euro 7480,19 (€ 2462,19 + € 5028,00);

RITENUTO ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché, l'ordine di demolizione in quanto l' opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;



REGIONE SICILIANA

per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

Art.3) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 7 aprile 2015

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzeola)
firmato**